Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 22 febbraio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 31

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **114.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: ***a)*** **accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991;** ***b)*** **scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991;** ***c)*** **scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera** ***a),*** **con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.**

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **115.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993.

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **116.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992.

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **117.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989.

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **118.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991.

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **119.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano. fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **114.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; *b)* scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; *c)* scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera *a)*, con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991;

b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991;

c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera *a)*, con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo XX, sezione 46, dell'accordo e dai due scambi di lettere.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.600.000.000 annue a decorrere dal 1993, si provvede a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA UNA PARTE E LE NAZIONI UNITE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA DALL'ALTRA RIGUARDANTE LA SEDE PER IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE

Il Governo della Repubblica Italiana, le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO),

Viste le risoluzioni 1714(XVI), 2095(XX), 3348(XXIX) e 3404(XXX) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e le risoluzioni n. 1/61, 4/65 e 22/75 della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura concernenti l'istituzione ed il funzionamento del Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO (PAM);

Considerato che il PAM, in conformità alle pertinenti decisioni delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, è attualmente situato presso la sede della FAO a Roma;

Riconosciuto il carattere umanitario dell'attività del PAM nonchè il suo importante ruolo nella lotta contro la fame e la povertà nel mondo;

Preso atto dell'espressa intenzione del Governo della Repubblica Italiana di fornire al PAM i servizi necessari allo svolgimento delle sue funzioni ivi compresi, fra l'altro, propri immobili adeguati;

Vista inoltre la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 e la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, entrambe applicabili al Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO, ed alle quali l'Italia è Parte;

Riconosciuta la necessità di integrare le disposizioni delle sopracitate Convenzioni al fine di regolare le relazioni tra il PAM ed il Governo della Repubblica Italiana relativamente alla sede del PAM;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
Definizioni

Sezione 1

Nel presente accordo:

(a) l'espressione "PAM" significa il Programma Alimentare Mondiale istituito da risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura;

(b) l'espressione "il Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana;

(c) l'espressione "Direttore Esecutivo" significa il Direttore Esecutivo del PAM e, in sua assenza, il funzionario da lui designato per sostituirlo;

(d) l'espressione "le competenti Autorità Italiane" significa le Autorità nazionali ed altre della Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformità delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana:

(e) l'espressione "sede" significa:

(i) qualsiasi terreno od edificio, o parte di essi, posto a disposizione del PAM dal Governo o preso in locazione dal o per conto del PAM sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede;

(ii) ogni altro terreno od edificio, o parte di essi, sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso, per riunioni convocate dal PAM;

(f) l'espressione "beni del PAM" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti al PAM o in suo possesso o da esso amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(g) l'espressione "archivi del PAM" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computers, le fotografie e i filmati, le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti al PAM o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; e

(h) l'espressione "funzionari del PAM include il Direttore Esecutivo e tutto il personale del PAM nominato da lui o in suo nome.

Sezione 2

Salvo disposizioni diverse, ogni riferimento al presente Accordo includerà gli eventuali accordi suppletivi conclusi conformemente alla sezione 36.

ARTICOLO II
Sede

Sezione 3

Il Governo fornirà, o farà in modo che siano messi a disposizione del PAM, finché avrà sede in Roma, gli immobili adeguati ed i servizi necessari al suo funzionamento. Detti immobili saranno forniti a titolo gratuito, salvo che per le spese menzionate alle lettere (c) e (d)(ii) della presente sezione. In adempimento a questa disposizione:

(a) il Governo, in attesa che fornisca gli immobili adeguati, assisterà il PAM per la loro locazione e, in particolare, rimborserà al PAM ogni corrispettivo pagato per tale locazione;

(b) il Governo, messi a disposizione del PAM gli immobili adeguati, sosterrà tutte le spese relative alla fornitura di mobili ed attrezzature, incluse quelle per le comunicazioni interne e, se necessario, per l'interpretazione simultanea, nonché per l'installazione degli impianti di telecomunicazione e per i servizi pubblici, per le modifiche e ristrutturazioni degli immobili. Tutti i beni e tutte le attrezzature a tal uopo forniti rimarranno di proprietà del Governo. Il PAM parteciperà ad ogni decisione riguardante la ristrutturazione, l'arredamento e l'attrezzatura di tali immobili;

(c) il PAM provvederà a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi riguardo la sede;

(d) nel momento in cui gli immobili di proprietà statale verranno messi a disposizione del PAM da parte del Governo, sarà stipulato in virtù della sezione 36 un accordo suppletivo che specificherà i termini e le condizioni in base alle quali saranno messi a disposizione e si provvederà alla manutenzione di detti immobili. Tale accordo dovrà, fra l'altro, contenere le seguenti disposizioni:

(i) saranno a carico del Governo le riparazioni maggiori di carattere straordinario e tutti gli altri interventi necessari per uniformarsi ai provvedimenti legislativi od amministrativi italiani; e

(ii) saranno a carico del PAM le spese di manutenzione ordinaria degli immobili, delle comunicazioni e dei servizi pubblici nella loro totalità;

(e) il PAM ed il Governo controlleranno l'adeguatezza degli immobili e dei servizi forniti al PAM in base alle necessità di quest'ultimo a date ritenute opportune dal PAM e dal Governo.

ARTICOLO III
Inviolabilità della sede

Sezione 4

(a) La sede è inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede per esercitarvi una qualsiasi funzione se non con il consenso del Direttore Esecutivo e alle condizioni da lui approvate. Il consenso del Direttore Esecutivo per l'ingresso nella sede sarà

2 - Libreria - Suppl ord alla G U n 43

presunto nel caso di incendio od altri casi di emergenza che richiedano azione immediata. Tuttavia, se richiesta dal Direttore Esecutivo, ogni persona, il cui ingresso sia avvenuto a seguito di consenso presunto, dovrà lasciare immediatamente la sede. La notifica e l'esecuzione di atti giudiziari, compreso il sequestro di beni privati, non potrà avere luogo nella sede se non con il consenso del Direttore Esecutivo ed alle condizioni da lui approvate.

(b) La sede del PAM sarà sottoposta al controllo ed alla autorità del PAM che avrà il potere di emanare le disposizioni applicabili all'interno della sede per il pieno ed indipendente adempimento delle sue funzioni.

(c) Ferme restando le disposizioni dell'articolo X, il PAM non permetterà che la sede sia usata come rifugio da persone che tentino di sottrarsi all'arresto ordinato in base alle leggi della Repubblica Italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro paese o che tentino di sottrarsi alla notifica od all'esecuzione di un atto giudiziario.

(d) La sede non dovrà essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni del PAM.

ARTICOLO IV
Protezione della sede

Sezione 5

(a) Le competenti Autorità Italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la sicurezza e la tranquillità della sede siano turbate da persone o gruppi di persone che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle sue vicinanze. Le competenti Autorità Italiane avranno cura che sia assicurata nelle vicinanze della sede un'adeguata protezione di polizia.

(b) A richiesta del Direttore Esecutivo, le competenti Autorità Italiane forniranno le forze di polizia considerate necessarie ad assicurare il mantenimento dell'ordine all'interno della sede.

Sezione 6

Le competenti Autorità Italiane adotteranno tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare che non venga ostacolato il corretto funzionamento della sede.

ARTICOLO V
Servizi pubblici della sede

Sezione 7

(a) Le competenti Autorità Italiane si varranno, su richiesta del Direttore Esecutivo, delle facoltà in loro potere per assicurare, per quanto possibile, alla sede la fornitura dei servizi pubblici necessari, ivi compresi l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, la raccolta dei rifiuti ed i servizi antincendio.

Tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o minaccia di interruzione dei predetti servizi, le competenti Autorità Italiane prenderanno in considerazione le necessità del PAM alla stessa stregua di quelle delle maggiori amministrazioni statali e di conseguenza adotteranno le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del PAM.

(b) Il Direttore Esecutivo prenderà, su richiesta, le opportune misure affinché rappresentanti, debitamente autorizzati, dei servizi pubblici competenti possano ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e spostare i servizi di utilità pubblica, le canalizzazioni, gli scoli e le fognature all'interno della sede, in modo da non disturbare eccessivamente lo svolgimento delle funzioni del PAM.

(c) Qualora il gas, l'elettricità e l'acqua siano forniti dalle competenti Autorità Italiane o da enti sotto il controllo di queste, il PAM usufruirà di tariffe speciali non superiori a quelle generalmente concesse alle amministrazioni statali italiane.

ARTICOLO VI
Beni appartenenti al PAM

Sezione 8

(a) Il PAM ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno dell'immunità di giurisdizione tranne in quei casi particolari in cui vi sia espressa rinuncia a tale immunità in ottemperanza alle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate. La rinuncia all'immunità di giurisdizione non implica la rinuncia all'immunità da qualsivoglia forma di esecuzione per la quale sarà necessaria una separata rinuncia espressa.

(b) Tenendo presente le disposizioni di cui alla lettera (a) della presente sezione, il PAM predisporrà le procedure previste nella sezione 42(i).

Sezione 9

I beni di proprietà del PAM, ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno delle immunità previste nelle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate.

Sezione 10

Gli archivi del PAM, ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso, saranno inviolabili ovunque siano situati e da chiunque siano posseduti.

Sezione 11

Il PAM, agendo in nome e per conto delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, avrà la capacità:

(a) di stipulare contratti;

(b) di acquistare beni immobili e mobili e di disporne;

(c) di stare in giudizio.

ARTICOLO VII
Comunicazioni e trasporti

Sezione 12

(a) Tutte le comunicazioni dirette al PAM o a qualunque dei suoi funzionari presso la sede e tutte le comunicazioni ufficiali esterne trasmesse dal PAM con qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione od ingerenza. La presente disposizione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computers, alle fotografie e ai filmati, alle pellicole ed alle registrazioni sonore.

(b) Il PAM avrà il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi ed immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

(c) Nessuna disposizione della presente sezione potrà essere interpretata nel senso di precludere l'adozione di misure di sicurezza da convenirsi tra il PAM ed il Governo.

Sezione 13

(a) Il PAM godrà, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro governo, comprese le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana, per quanto concerne le precedenze e le tariffe postali, telegrafiche, radio-telegrafiche, di telefoto, telefoniche e di altre comunicazioni ed anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa ed alla radio.

(b) Il PAM può installare ed utilizzare presso la sede circuiti di telecomunicazione da punto a punto ed impianti radio rice-trasmittenti ad onde corte.

Sezione 14

Il PAM avrà diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato e di altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane per il trasporto di persone o merci.

ARTICOLO VIII
Esenzione da tassazioni

Sezione 15

Per quanto concerne tutte le attività ufficiali, il PAM ed i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.

Sezione 16

(a) Per quanto riguarda le imposte indirette, il PAM godrà delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane. Inoltre il PAM godrà delle esenzioni ed agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e) della presente sezione indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle amministrazioni statali italiane.

(b) Le operazioni e transazioni finanziarie del PAM, aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del PAM stesso e l'esercizio delle funzioni previste nelle risoluzioni istitutive del PAM, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.

(c) Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato ed in particolare dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), inclusa l'IVA sull'importazione, il PAM godrà dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo per "acquisto rilevante" si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 lire.

(d) Il PAM sarà esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura importate od esportate dal PAM a scopi ufficiali.

(e) In particolare il PAM sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni, a scopo ufficiale, di un numero di autoveicoli non superiore a 10, comprese le relative parti di ricambio. Il Governo esenterà tali veicoli dalla tassa automobilistica ed accorderà per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo una targa diplomatica od altra targa appropriata.

(f) Il PAM potrà alienare nel territorio della Repubblica Italiana le merci od autoveicoli di cui alle lettere (d) o (e) della presente sezione unicamente alle condizioni stabilite dalle competenti Autorità Italiane ivi comprese quelle relative alla nazionalizzazione degli autoveicoli.

Sezione 17

Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non comprendono le tasse e le imposte che altro non siano che il pagamento di servizi resi.

ARTICOLO IX
Agevolazioni finanziarie

Sezione 18

(a) Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, il PAM, al fine di svolgere la sua attività, può:

(i) liberamente acquistare fondi, valute e titoli e disporne tramite conti bancari che non saranno soggetti alle restrizioni previste per i conti bancari dei residenti;

(ii) liberamente trasferire i suoi fondi e valute nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro paese e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

(b) Il Governo assisterà il PAM affinché esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio.

(c) Il PAM dovrà, nell'esercizio dei diritti accordatigli in virtù della presente sezione, tenere nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo accogliendole nella misura in cui ciò sia compatibile con la contemporanea salvaguardia dei propri interessi.

ARTICOLO X
Transito e soggiorno

Sezione 19

(a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella, e la partenza dalla Repubblica Italiana delle persone qui appresso elencate indipendentemente dalla loro nazionalità e non porrà alcun ostacolo al loro transito verso o dalla sede, accordando loro ogni necessaria forma di protezione durante il tragitto:

(i) i funzionari del PAM, le loro famiglie e gli altri membri del nucleo familiare dei funzionari ai quali si applica la sezione 31(a), (b) e (c), essendo inteso che agli altri membri del nucleo familiare dei funzionari non compresi nella predetta disposizione verranno accordate ragionevoli facilitazioni in conformità con le procedure consuetudinarie:

(ii) i rappresentanti dei governi in visita alla sede per affari ufficiali ed i membri delle loro famiglie;

(iii) gli esperti che compiano missioni ufficiali per conto del PAM o che appartengano ad organi istituiti dal PAM ed i loro coniugi:

(iv) i funzionari delle Nazioni Unite, delle loro istituzioni specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e i funzionari di altre organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non-governative in visita alla sede per affari ufficiali;

(v) i rappresentanti della stampa o di altri mezzi di informazione accreditati dal PAM previa consultazione con il Governo: e

(vi) le altre persone invitate alla sede dal PAM per affari ufficiali.

(b) La presente sezione non è applicabile in caso di interruzione generale dei trasporti, nel qual caso vige il disposto della sezione 7(a), e non potrà neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto.

(c) Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate alla lettera (a) della presente sezione sarà accordato gratuitamente ed il più rapidamente possibile.

(d) Nessuna attività svolta per conto del PAM, nella loro qualità ufficiale, dalle persone indicate alla lettera (a) della presente sezione potrà costituire motivo per impedire il loro ingresso nella Repubblica Italiana o per esigere che esse lascino il suo territorio.

(e) Nessuna delle persone indicate alla lettera (a) della presente sezione potrà essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica Italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno derivante dall'esercizio di attività non connesse con le sue funzioni ufficiali:

(i) se il Governo ritiene che tale abuso sia avvenuto, esso, prima che sia iniziata qualsiasi azione per invitare una persona a lasciare il territorio della Repubblica Italiana, consulterà il Direttore Esecutivo e, se la persona è un rappresentante di un governo, consulterà anche, o predisporrà la consultazione, del governo in questione;

(ii) se l'azione di espulsione viene promossa nei confronti di una delle persone indicate alla lettera (a) della presente sezione, il Direttore Esecutivo avrà diritto di comparire o di essere rappresentato in tale azione, sia essa giudiziaria od amministrativa, in nome e per conto della persona contro la quale è stata promossa l'azione; e

(iii) le persone che godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche ai sensi della sezione 31(a), (b) e (c) non potranno essere invitate a lasciare il territorio della Repubblica Italiana se non con la procedura in uso per i membri di rango equivalente delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana.

(f) La presente sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone che reclamano i diritti accordati da questa sezione rientrino nelle categorie indicate alla lettera (a) e non esonera nemmeno dalla ragionevole applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari.

Sezione 20

Il Direttore Esecutivo e le competenti Autorità Italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da adottare per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili alle persone provenienti dall'estero che desiderino visitare la sede, ma che non godano dei privilegi accordati dalla sezione 19.

ARTICOLO XI

Rappresentanti alle riunioni del PAM

Sezione 21

I rappresentanti dei governi che intervengono alle riunioni convocate dal PAM, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i viaggi verso e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c) della presente sezione, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare tali funzioni;

(c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili ed amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o da un aereo utilizzato o di proprietà delle persone di cui si tratta, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione;

(d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(e) diritto di usare cifrari e di ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;

(f) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(g) le stesse facilitazioni, in materia di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;

(h) le stesse immunità e facilitazioni, per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente di missioni diplomatiche;

(i) esenzione da tutti i tributi e le imposte personali o reali, nazionali, regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate nell'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.

Sezione 22

Un rappresentante indicato nella sezione 21, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana, godrà soltanto dei privilegi e delle immunità ivi previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da esso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Sezione 23

I membri delle famiglie dei rappresentanti indicati nella sezione 21 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate alle lettere (a) e (f) della sezione 21.

Sezione 24

Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno, i periodi durante i quali le seguenti persone si trovano sul territorio della Repubblica Italiana per gli scopi sottoindicati non saranno calcolati:

(i) i rappresentanti indicati alla sezione 21 nell'esercizio delle loro funzioni; e

(ii) i membri delle loro famiglie che li accompagnino e che non siano cittadini italiani.

Sezione 25

I privilegi e le immunità, previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendente esercizio delle loro

funzioni presso il PAM. Questi privilegi ed immunità sono concessi con l'intesa che i governi rinunceranno all'immunità dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è stata accordata.

ARTICOLO XII

Esperti incaricati di missioni od in servizio presso organi sussidiari del PAM e funzionari di organizzazioni

Sezione 26

Le seguenti categorie di persone godranno sul territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunità nella misura necessaria all'effettivo esercizio delle loro funzioni:

(i) esperti che non siano funzionari del PAM ai sensi dell'articolo XIII e che compiano missioni ufficiali per conto del PAM o prestino servizio presso organi sussidiari del PAM; e

(ii) funzionari di organizzazioni intergovernative diversi da quelli ai quali si applica l'articolo XIII, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non-governative in visita alla sede per affari ufficiali o per partecipare a riunioni. Il Direttore Esecutivo comunicherà al Governo i nomi di tali persone, nella misura del possibile, anticipatamente.

(a) Immunità dalla custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; in tale caso le competenti Autorità Italiane notificheranno immediatamente il provvedimento di custodia al Direttore Esecutivo;

(b) immunità dal sequestro del loro bagaglio ufficiale;

(c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di svolgere missioni per conto del PAM o di prestare servizio presso organi sussidiari del PAM o di essere presenti alla sede o di partecipare a riunioni convocate dal PAM;

(d) inviolabilità delle loro carte e documenti ufficiali;

(e) esenzione per sé e per i coniugi dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse facilitazioni, in materia di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni, per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana;

(h) le immunità e facilitazioni di cui alle lettere (b) e (g) della presente sezione saranno garantite nel rispetto delle misure di sicurezza che lo Stato applichi in conformità al diritto internazionale.

Sezione 27

Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno i periodi durante i quali le persone indicate nel presente articolo si trovano sul territorio della Repubblica Italiana per l'esercizio delle loro funzioni non saranno calcolati.

Sezione 28

Una persona indicata nella sezione 26, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana, godrà soltanto dei privilegi e delle immunità ivi previsti in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da essa compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Sezione 29

I privilegi e le immunità, previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati. In conformità con la sezione 23 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e la sezione 2(iii) dell'allegato 2 alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate, l'immunità di tali persone sarà revocata in tutti i casi in cui l'immunità stessa dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del PAM.

ARTICOLO XIII
Funzionari del PAM

Sezione 30

I funzionari del PAM godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) immunità dalla custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; in tale caso le competenti Autorità Italiane notificheranno immediatamente il provvedimento di custodia al Direttore Esecutivo;

(b) immunità dall'ispezione ed immunità dal sequestro del loro bagaglio ufficiale;

(c) se il funzionario è fra quelli previsti nella sezione 31, immunità dall'ispezione del bagaglio personale;

(d) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari del PAM;

(e) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennità pagati dal PAM;

(f) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;

(g) esenzione per essi stessi, i coniugi ed i familiari a carico, dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;

(h) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne i cittadini italiani, tale esenzione sarà limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore Esecutivo ed approvata dal Governo. Inoltre, nel caso di chiamata nel servizio nazionale di funzionari cittadini italiani, non compresi nella lista, il Governo accorderà, su richiesta del Direttore Esecutivo, quei rinvii temporanei alla chiamata di tali funzionari che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale;

(i) per i funzionari che non siano cittadini italiani, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana, o altrove, titoli esteri, valuta e conti esteri ed altri beni mobili, nonché, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, beni immobili. Tali funzionari possono liberamente portare i loro titoli esteri e la loro valuta fuori dalla Repubblica Italiana e, nel corso di ogni anno civile, possono effettuare trasferimenti all'estero, addebitando i conti da loro tenuti in lire italiane per un ammontare che non superi un terzo del salario e delle indennità ricevute dal PAM in quell'anno. Inoltre, alla fine del loro impiego presso il PAM, tali funzionari possono portare fuori dalla Repubblica Italiana, tramite gli organi autorizzati e senza proibizioni o restrizioni, i loro fondi nella stessa valuta e per lo stesso ammontare che hanno ricevuto dal PAM o che hanno portato nella Repubblica Italiana tramite organi autorizzati;

(j) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorità Italiane per essi stessi, i loro coniugi ed i familiari a carico di cui godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;

(k) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale o quando richiamati in Italia dopo un periodo di servizio all'estero, i loro mobili ed effetti personali incluso un'automezzo, in una o più spedizioni successive che saranno effettuate entro diciotto mesi dalla data in cui un funzionario acquisisce il diritto all'importazione, e di importare successivamente in quantità ragionevoli le necessarie aggiunte o ricambi per detti mobili ed effetti. Tuttavia, un funzionario assunto con contratto avente una durata inferiore ad un anno può esercitare il suo diritto di importazione entro i dodici mesi seguenti la data nella quale inizia la proroga del contratto per oltre un anno. Ciò nonostante il Governo può prorogare i predetti periodi qualora ritenga che concorrano circostanze speciali;

(l) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni, quantità ragionevoli di generi alimentari e di altri articoli per uso e consumo personale e non per donazione o vendita. Le quantità di beni da importare e le procedure per tali importazioni saranno stabilite di comune accordo tra il Governo ed il PAM;

(m) i funzionari del PAM delle categorie equivalenti alle categorie professionale e superiore del "sistema comune" delle Nazioni Unite avranno diritto:

ad importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni, un automezzo ogni quattro anni e, alla scadenza del quarto anno dalla data del certificato di

importazione emesso dalle competenti Autorità Italiane, a nazionalizzare e vendere, franco di dogana, tale automezzo sul territorio della Repubblica Italiana;

(ii) all'esenzione dalla tassa automobilistica; e

(iii) ad un contingente di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i membri di rango equivalente di missioni diplomatiche.

Sezione 31

Oltre ai privilegi ed immunità specificate nella sezione 30,

(a) al Direttore Esecutivo saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori capi di missione;

(b) al Vice-Direttore Esecutivo, o al funzionario superiore del PAM, quando sostituisce il Direttore Esecutivo durante la sua assenza, sarà riconosciuto il rango di ambasciatore per tale periodo;

(c) agli altri funzionari superiori del PAM, designati dal Direttore Esecutivo in ragione della loro responsabilità nella direzione delle attività del PAM saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunità e facilitazioni concessi al personale diplomatico di missioni accreditate presso la Repubblica Italiana. Ai fini del presente Accordo per "altri funzionari superiori" si intendono i funzionari di grado P-5 e superiori del "sistema comune" delle Nazioni Unite. Sulla base del bilancio biennale approvato, il PAM notificherà al Governo il contingente numerico di tale categoria. Su tale base il PAM ed il Governo concorderanno annualmente il numero di persone a cui si applica la presente disposizione.

Sezione 32

Ogni anno il PAM comunicherà al Governo la lista dei funzionari del PAM.

Sezione 33

Il Governo rilascerà ai funzionari del PAM, ai loro coniugi ed ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni una carta di identità speciale che attesti che il titolare di tale documento è un funzionario del PAM o il coniuge o un familiare a carico e che egli gode dei privilegi, immunità e facilitazioni previsti nel presente articolo.

Sezione 34

(a) I privilegi e le immunità, previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati. Conformemente con la sezione 20 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e la sezione 22 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate, l'immunità di un funzionario verrà tolta qualora l'immunità dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del PAM. Nel caso del Direttore Esecutivo, ogni decisione in materia di revoca della sua immunità verrà presa dal Comitato per le Politiche ed i Programmi di Aiuti Alimentari.

(b) Il PAM ed i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le competenti Autorità Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, ed impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità concesse ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO XIV
Lasciapassàre

Sezione 35

Il Governo riconoscerà ed accetterà il lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato ai funzionari del PAM, come documento di viaggio valido ed equivalente al passaporto ed assicurerà che le competenti Autorità Italiane ne siano debitamente informate.

ARTICOLO XV
Accordi suppletivi

Sezione 36

Le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con riferimento al PAM, ed il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari per il completo conseguimento degli scopi del presente Accordo.

ARTICOLO XVI
Interpretazione

Sezione 37

(a) Nel caso in cui il Governo sia tenuto ad applicare al PAM le disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate, le dette Convenzioni ed il presente Accordo saranno considerati come complementari laddove le loro disposizioni si riferiscano alla medesima questione. In caso di incompatibilità tra le Convenzioni ed il presente Accordo prevarranno le disposizioni di quest'ultimo.

(b) Il presente Accordo sarà interpretato alla luce del suo scopo fondamentale che è quello di consentire che il PAM espleti pienamente ed efficacemente le proprie funzioni nella sua sede nel territorio della Repubblica Italiana e consegua i propri obbiettivi.

ARTICOLO XVII
Emendamenti

Sezione 38

Su richiesta delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con riferimento al PAM, o su richiesta del Governo, potranno aver luogo consultazioni per eventuali emendamenti al presente Accordo. Ogni emendamento dovrà essere concordato tra le Parti del presente Accordo.

ARTICOLO XVIII
Soluzione delle controversie

Sezione 39

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede o le relazioni tra il PAM ed il Governo, che non sia risolta per via negoziale o con qualunque altro mezzo concordato di regolamento, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno designato dal Direttore Esecutivo, uno designato dal Governo ed il terzo, che fungerà da presidente del tribunale, designato dai primi due arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle due Parti. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per raggiungere una decisione, comprese le decisioni su questioni procedurali, che sarà definitiva e vincolante.

ARTICOLO XIX
Disposizioni generali

Sezione 40

Fermi restando i privilegi e le immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.

Sezione 41

(a) Il Direttore Esecutivo prenderà tutte le misure atte ad impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi dal presente Accordo ed all'uopo stabilirà le norme ed i regolamenti eventualmente necessari ed utili nei riguardi dei funzionari del PAM e di tutte le altre persone interessate.

(b) Ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio o di una immunità concessa dal presente Accordo, il Direttore Esecutivo consulterà, su richiesta, le competenti Autorità Italiane allo scopo di stabilire se vi sia stato o meno abuso. Nell'eventualità in cui tali

consultazioni non portassero ad un risultato soddisfacente per il Direttore Esecutivo e per il Governo, la questione sarà regolata in base alla procedura prevista nella sezione 39.

Sezione 42

Il PAM adotterà le disposizioni per istituire adeguati metodi di soluzione delle:

(i) controversie di diritto privato derivanti da contratti o da altre transazioni di cui il PAM sia parte, restando inteso che le procedure adottate per la soluzione di tali controversie saranno notificate dal PAM al Governo;

(ii) controversie che coinvolgano un funzionario del PAM che, in ragione della propria posizione ufficiale, goda di immunità, qualora tale immunità non sia stata tolta.

Sezione 43

Le immunità e facilitazioni previste nella sezione 21(h), nella sezione 26(b) e (g) e nella sezione 30(c) non costituiscono impedimento all'applicazione delle misure relative al bagaglio personale di cui all'articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. Nella misura del possibile, tali misure saranno applicate al PAM, ai suoi funzionari ed alle persone in visita al PAM per affari ufficiali solo con il consenso del Direttore Esecutivo ed in presenza di un funzionario incaricato dal Direttore Esecutivo.

Sezione 44

Con riferimento alla sezione 4, resta inteso che la procedura per la notifica ed esecuzione di atti giudiziari sarà concordata tramite scambio di note tra il Governo ed il Direttore Esecutivo.

Sezione 45

Le persone da considerare "membri del nucleo familiare dei funzionari" ai fini della sezione 19(a)(i) o "familiari a carico" ai fini della sezione 30(g) saranno determinate mediante procedure concordate. In attesa di un accordo su tali procedure, verrà applicata l'attuale pratica.

ARTICOLO XX

Entrata in vigore e cessazione

Sezione 46
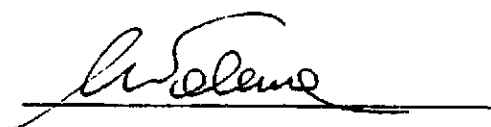
(a) Il presente Accordo entrerà in vigore in seguito a notifica, resa da ognuna delle Parti, dell'espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui la sede del PAM sarà sul territorio della Repubblica Italiana.

(b) Nonostante quanto disposto nella lettera (a), il presente Accordo potrà avere termine per mutuo consenso delle Parti dell'Accordo stesso.

Sezione 47
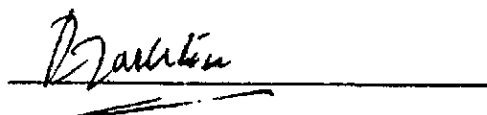
Qualora si decidesse di trasferire la sede del PAM fuori del territorio della Repubblica Italiana, il PAM notificherà immediatamente tale decisione al Governo.

Fatto a Roma, in triplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il 15 marzo 1991.

Per la Repubblica Italiana

Per le Nazioni Unite

Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Le Directeur Général

LEG-DG/91/265 Rome 15.III.1991

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo italiano e di questa Organizzazione riguardanti l'interpretazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (qui di seguito chiamato "l'Accordo di sede") firmato a Washington il 31 ottobre 1950. A conclusione dei colloqui, le Parti hanno raggiunto una intesa sull'interpretazione da dare alle seguenti disposizioni dell'Accordo di sede, interpretazione che d'ora in avanti sarà considerata autentica tra le Parti.

1. Articolo III, sezione 6, lettere (a), (b) e (c)

"(a) Il Governo riconosce la extraterritorialità della sede centrale, la quale sara sottoposta al controllo e all'autorità della FAO, in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

(b) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica Italiana avranno vigore nell'interno della sede centrale.

(c) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, i Tribunali della Repubblica Italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi trattati nell'interno della sede centrale."

Sua Eccellenza
Gian Luigi Valenza
Ambasciatore d'Italia
presso la FAO
Roma

Viene concordato che:

(a) le disposizioni delle lettere (b) e (c) dell'articolo III, sezione 6 non saranno in alcun modo interpretate come limitative dell'immunità dalla giurisdizione del paese ospitante di cui gode l'Organizzazione stessa così come disposto nell'articolo VIII, sezione 16 dell'Accordo di sede e riconosciuto nello scambio di comunicazioni intervenute in data 16, 19 e 22 dicembre 1986 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO ed il Direttore Generale della FAO e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 140 del 18 giugno 1987;

(b) la FAO gode di autonomia assoluta rispetto a tutte le materie riguardanti la propria amministrazione interna. I rapporti di lavoro tra la FAO ed il proprio personale sono governati esclusivamente dalle norme interne dell'Organizzazione e quindi sottratti alla normativa italiana. Le disposizioni dell'articolo III, sezione 6 (b) e (c) non saranno in alcun modo interpretate in maniera tale da implicare l'applicabilità del diritto del lavoro o della legislazione sociale italiana ai rapporti di lavoro tra la FAO ed i funzionari della FAO così come definiti nell'articolo I, sezione 1(k). Le controversie derivanti da tali rapporti di lavoro saranno risolte secondo la procedura indicata nello scambio di comunicazioni citato nel paragrafo (a) di cui sopra.

2. Articolo VII, sezione 14 (c)

"Il Governo riconosce la personalità giuridica della FAO e in particolare la sua capacità:

(a) di stipulare contratti;

(b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;

(c) di stare in giudizio."

Viene concordato che:

la sezione 14 (c) sarà interpretata, in conformità con il testo inglese, "to institute legal proceedings", quale capacità "di intentare azioni processuali" e non verrà intesa in modo da comportare qualsivoglia limitazione all'immunità dell'Organizzazione da ogni forma di giurisdizione in Italia.

3. Articolo VIII, sezione 16

"La FAO ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godranno dell'immunità di giurisdizione, tranne quei casi particolari, in cui la FAO stessa vi abbia rinunciato espressamente. Rimane tuttavia inteso che nessuna rinuncia di immunità possa estendersi ad alcuna forma di esecuzione."

Viene concordato che:

il testo italiano sarà interpretato, in conformità con il testo inglese, "immunity from every form of legal process", quale riconoscimento dell'immunità da ogni forma di giurisdizione. Il termine "immunità di giurisdizione" sarà, inoltre, interpretato come riferentesi a tutte le azioni siano esse attinenti a rapporti di diritto privato (jure gestionis) o a rapporti di diritto pubblico (jure imperii), eccetto i casi in cui la FAO abbia espressamente rinunciato a tale immunità.

Tutto ciò in conformità a quanto riconosciuto nello scambio di comunicazioni intervenute in data 16, 19 e 22 dicembre 1986 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO e il Direttore Generale della FAO e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 140 del 18 giugno 1987.

Nella fiducia che tale interpretazione corrisponda all'accordo raggiunto durante le negoziazioni, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi, costituiscano una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di sede.

La presente Nota, redatta in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione dei rispettivi ordinamenti.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia più alta considerazione.

for Edouard Saouma

L'Ambasciatore
Capo della Rappresentanza

001170 Roma, 15 marzo 1991

Signor Direttore Generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 15 marzo 1991 del seguente tenore:

"Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo italiano e di questa Organizzazione riguardanti l'interpretazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (qui di seguito chiamato "l'Accordo di sede") firmato a Washington il 31 ottobre 1950. A conclusione dei colloqui, le Parti hanno raggiunto una intesa sull'interpretazione da dare alle seguenti disposizioni dell'Accordo di sede, interpretazione che d'ora in avanti sarà considerata autentica tra le Parti.

1. Articolo III, sezione 6, lettere (a), (b) e (c)

"(a) Il Governo riconosce la extraterritorialità della sede centrale, la quale sara sottoposta al controllo e all'autorità della FAO, in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

(b) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica Italiana avranno vigore nell'interno della sede centrale.

(c) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, i Tribunali della Repubblica Italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi trattati nell'interno della sede centrale."

Sua Eccellenza
Edouard Saouma
Direttore Generale
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Roma

Viene concordato che:

(a) le disposizioni delle lettere (b) e (c) dell'articolo III, sezione 6 non saranno in alcun modo interpretate come limitative dell'immunità dalla giurisdizione del paese ospitante di cui gode l'Organizzazione stessa così come disposto nell'articolo VIII, sezione 16 dell'Accordo di sede e riconosciuto nello scambio di comunicazioni intervenute in data 16, 19 e 22 dicembre 1986 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO ed il Direttore Generale della FAO e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 140 del 18 giugno 1987;

(b) la FAO gode di autonomia assoluta rispetto a tutte le materie riguardanti la propria amministrazione interna. I rapporti di lavoro tra la FAO ed il proprio personale sono governati esclusivamente dalle norme interne dell'Organizzazione e quindi sottratti alla normativa italiana. Le disposizioni dell'articolo III, sezione 6 (b) e (c) non saranno in alcun modo interpretate in maniera tale da implicare l'applicabilità del diritto del lavoro o della legislazione sociale italiana ai rapporti di lavoro tra la FAO ed i funzionari della FAO così come definiti nell'articolo I, sezione 1(k). Le controversie derivanti da tali rapporti di lavoro saranno risolte secondo la procedura indicata nello scambio di comunicazioni citato nel paragrafo (a) di cui sopra.

2. Articolo VII, sezione 14 (c)

"Il Governo riconosce la personalità giuridica della FAO e in particolare la sua capacità:

(a) di stipulare contratti;

(b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;

(c) di stare in giudizio."

Viene concordato che:

la sezione 14 (c) sarà interpretata, in conformità con il testo inglese, "to institute legal proceedings", quale capacità "di intentare azioni processuali" e non verra intesa in modo da comportare qualsivoglia limitazione all'immunità dell'Organizzazione da ogni forma di giurisdizione in Italia;

3. Articolo VIII, sezione 16

"La FAO ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godranno dell'immunità di giurisdizione, tranne quei casi particolari, in cui la FAO stessa vi abbia rinunciato espressamente. Rimane tuttavia inteso che nessuna rinuncia di immunità possa estendersi ad alcuna forma di esecuzione."

Viene concordato che:

il testo italiano sarà interpretato, in conformità con il testo inglese, "immunity from every form of legal process", quale riconoscimento dell'immunità da ogni forma di giurisdizione. Il termine "immunità di giurisdizione" sarà, inoltre, interpretato come riferentesi a tutte le azioni siano esse attinenti a rapporti di diritto privato (jure gestionis) o a rapporti di diritto pubblico (jure imperii), eccetto i casi in cui la FAO abbia espressamente rinunciato a tale immunità.

Tutto ciò in conformità a quanto riconosciuto nello scambio di comunicazioni intervenute in data 16, 19 e 22 dicembre 1986 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO e il Direttore Generale della FAO e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 140 del 18 giugno 1987.

Nella fiducia che tale interpretazione corrisponda all'accordo raggiunto durante le negoziazioni, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi, costituiscano una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di sede.

La presente Nota, redatta in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione dei rispettivi ordinamenti."

A tale riguardo, ho l'onore di informarLa che la proposta che precede e accettabile per il Governo italiano il quale concorda pertanto che la Sua lettera e la presente lettera entrambe in italiano e in inglese costituiscono una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di sede, facendo il testo italiano ed inglese ugualmente fede.

Voglia credere, Signor Direttore Generale, ai sensi della mia più alta considerazione.

(Gian Luigi Valenza)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Le Directeur Général

LEG-DG/91/264 Rome 15.III.1991

Eccellenza,

abbiamo l'onore di riferirci all'allegato scambio di lettere intervenuto in data 15 marzo 1991 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO ed il Direttore Generale della FAO riguardante l'interpretazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura firmato a Washington il 31 ottobre 1950 (qui di seguito chiamato "scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede della FAO").

A tale riguardo ed agendo con riferimento al Programma Alimentare Mondiale, abbiamo l'onore di proporre che la citata interpretazione sia applicata, <u>mutatis mutandis</u>, all'Accordo tra le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura da una parte ed il Governo della Repubblica Italiana dall'altra riguardante la Sede per il Programma Alimentare Mondiale (qui di seguito chiamato "Accordo di Sede per il Programma Alimentare Mondiale") concluso in data 15 marzo 1991.

Se questa proposta e accettabile, proponiamo inoltre che la presente lettera, allegato incluso e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - costituiscano una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di Sede per il Programma Alimentare Mondiale.

Sua Eccellenza
Gian Luigi Valenza
Ambasciatore d'Italia
presso la FAO
Roma

La presente Nota entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti. L'entrata in vigore della presente Nota rimane peraltro subordinata alla previa o contestuale entrata in vigore sia dell'Accordo di sede per il Programma Alimentare Mondiale sia dello scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede della FAO.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della nostra più alta considerazione.

Per Il Segretario Generale delle Nazioni Unite	For Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura
________________	________________

L'Ambasciatore
Capo della Rappresentanza

001175 Roma, 15 marzo 1991

Signor Segretario Generale, Signor Direttore Generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della Vostra lettera in data 15 marzo 1991 del seguente tenore:

"Eccellenza,

abbiamo l'onore di riferirci all'allegato scambio di lettere intervenuto in data 15 marzo 1991 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO ed il Direttore Generale della FAO riguardante l'interpretazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura firmato a Washington il 31 ottobre 1950 (qui di seguito chiamato "scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede della FAO").

A tale riguardo ed agendo con riferimento al Programma Alimentare Mondiale, abbiamo l'onore di proporre che la citata interpretazione sia applicata, mutatis mutandis, all'Accordo tra le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura da una parte ed il Governo della Repubblica Italiana dall'altra riguardante la Sede per il Programma Alimentare Mondiale (qui di seguito chiamato "Accordo di Sede per il Programma Alimentare Mondiale") concluso in data 15 marzo 1991.

Sua Eccellenza Javier Pérez de Cuellar
Segretario Generale
Nazioni Unite
New York

Sua Eccellenza Edouard Saouma
Direttore Generale
Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Roma

Se questa proposta è accettabile, proponiamo inoltre che la presente lettera, allegato incluso e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - costituiscano una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di Sede per il Programma Alimentare Mondiale.

La presente Nota entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti. L'entrata in vigore della presente Nota rimane peraltro subordinata alla previa o contestuale entrata in vigore sia dell'Accordo di sede per il Programma Alimentare Mondiale sia dello scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede della FAO."

A tale riguardo, ho l'onore di informarVi che la proposta che precede è accettabile per il Governo italiano il quale concorda pertanto che la Vostra lettera e la presente lettera entrambe in italiano e in inglese, e l'allegato, anch'esso in ambedue le lingue, costituiscono una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di sede per il Programma Alimentare Mondiale, facendo il testo italiano ed inglese ugualmente fede.

Vogliate credere, Signor Segretario Generale e Signor Direttore Generale, ai sensi della mia più alta considerazione.

(Gian Luigi Valenza)

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 886):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 12 gennaio 1993.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 febbraio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª 8ª e 9ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 giugno 1993.

Relazione scritta annunciata il 5 luglio 1993 (atto n. 886/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2892):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 luglio 1993, con pareri delle commissioni II, V, IX, XI.

Esaminato dalla III commissione il 26 ottobre 1993.

Relazione scritta annunciata il 22 novembre 1993 (atto n. 2892/*A* - relatore on. FOSCHI).

Esaminato in aula il 1° febbraio 1994 e approvato il 2 febbraio 1994.

94G0133

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **115.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo B, comma 2, dell'atto stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ATTO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PER CONFERIRE AL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI IL POTERE D'ISTITUIRE UN FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

DETERMINATI a rendere disponibili i necessari strumenti finanziari per il consolidamento del mercato interno e la coesione economica e sociale,

CONSIDERANDO che il Consiglio europeo di Edimburgo ha chiesto di prendere in esame urgentemente l'istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti, allo scopo di promuovere la ripresa economica in Europa,

RIBADENDO i vantaggi di una stretta cooperazione tra la Comunità, la Banca europea per gli investimenti ed altri istituti finanziari degli Stati membri interessati al conseguimento degli obiettivi del Fondo,

HANNO DECISO di modificare lo Statuto della Banca per conferire al Consiglio dei Governatori il potere d'istituire il Fondo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

Philippe DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Jochen GRÜNHAGE,
Rappresentante Permanente aggiunto,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Leonidas EVANGELIDIS,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

Camilo BARCIA GARCIA-VILLAMIL,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

François SCHEER,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Pádraic MAC KERNAN,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Federico DI ROBERTO,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Jean-Jacques KASEL,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

B.R. BOT,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

José César PAULOURO DAS NEVES,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Sir John KERR,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

ARTICOLO A

Il protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea è integrato dall'articolo seguente :

Articolo 30

1. Il Consiglio dei Governatori può decidere all'unanimità di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, di cui la Banca è membro fondatore.

2. Il Consiglio dei Governatori stabilisce con decisione unanime lo Statuto del Fondo. Lo Statuto definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di revisione della contabilità nonché la relazione tra gli organi della Banca e quelli del Fondo.

3. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, la Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione del Fondo e di contribuire al capitale sottoscritto fino all'importo determinato dal Consiglio dei Governatori mediante delibera unanime.

4. La Comunità economica europea ha la facoltà di diventare membro del Fondo e contribuire al capitale sottoscritto. Istituti finanziari interessati al conseguimento degli obiettivi del Fondo possono essere invitati a diventare membri.

5. Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee si applica al Fondo, ai membri dei relativi organi, per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, nonché al personale.

Il Fondo è inoltre esente da qualsiasi forma di tassazione o imposizione di natura analoga in occasione di ogni aumento di capitale, ivi comprese le varie formalità cui ciò può dar luogo nello Stato in cui esso ha sede. Analogamente lo scioglimento o la liquidazione del Fondo non danno luogo a forme di imposizione qualsivoglia. Infine, le attività del Fondo e dei suoi organi effettuate in conformità dello Statuto non sono soggette all'imposta sulla cifra d'affari.

Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dal Fondo e dovute ai membri, che non siano la Comunità economica europea e la Banca, restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.

6. La Corte di giustizia è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi del Fondo. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro del Fondo in quanto tale o da uno Stato membro alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato.

ARTICOLO B

1. Il presente atto viene ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle rispettive prescrizioni costituzionali. Gli strumenti di ratifica vengono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2. Il presente atto entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte dell'ultimo Stato firmatario che ha ottemperato a tale formalità.

ARTICOLO C

Il presente atto, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto.

Fatto a Bruxelles, addi' venticinque marzo millenovecentonovantatre.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1625):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREATTA) l'8 novembre 1993.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 dicembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16, 21 dicembre 1993; 26 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 26 gennaio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 3654):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 27 gennaio 1994.

Relazione scritta annunciata il 27 gennaio 1994 (atto n. 3654/*A* - relatore on. CARIGLIA).

Esaminato in aula il 1° febbraio 1994 e approvato il 2 febbraio 1994.

94G0134

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **116**.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo III del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

PROTOCOLE D'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE ACCOMPAGNE D'UNE ANNEXE

Les Hautes Parties Contractantes du Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, modifié et complété par le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954 et par les autres Protocoles et annexes qui en font partie intégrante, ci-après dénommé "le Traité", d'une part,

et la République hellénique d'autre part,

Réaffirmant la communauté de destin qui lie leurs pays et conformément à l'engagement de former une Union européenne pris à Maastricht le 7 février 1992 dans le Traité sur l'Union européenne;

Convaincues que la construction d'une Europe intégrée restera incomplète tant qu'elle ne comportera pas le développement d'une identité européenne de sécurité et de défense;

Résolues à renforcer le rôle de l'UEO dans la perspective à terme d'une politique de défense commune au sein de l'Union européenne, qui pourrait conduire le moment venu à une défense commune compatible avec celle de l'Alliance atlantique;

Notant que la République hellénique, qui est pleinement engagée dans la construction européenne et est membre de l'Alliance atlantique, a officiellement déclaré qu'elle était prête à adhérer au Traité;

Constatant que la République hellénique accepte les accords, décisions et règlements adoptés conformément aux dispositions du Traité et des Déclarations adoptées à partir de celle de Rome du 27 octobre 1984;

Constatant que la République hellénique s'engage à développer l'UEO en tant que composante de défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique, conformément à l'engagement pris le 10 décembre 1991 dans la Déclaration sur le rôle de l'UEO et sur ses relations avec l'Union européenne et avec l'Alliance atlantique, jointe au Traité sur l'Union européenne, et accepte dans son intégralité la Déclaration de Petersberg, notamment sa

Partie III, publiée le 19 juin 1992;

Rappelant l'invitation adressée le 30 juin 1992 par le Ministre des Affaires étrangères de la République féderale d'Allemagne, President en exercice du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, à la République hellénique à entamer des discussions en vue de son adhésion eventuelle au Traité;

Prenant note de la conclusion satisfaisante des discussions qui ont suivi cette invitation;

Prenant note de l'invitation à adhérer au Traité adressée à la République hellénique le 20 novembre 1992;

Considérant que l'élargissement de l'Union de l'Europe Occidentale à la République hellénique constitue une étape significative dans le développement de l'identité europeenne de sécurité et de défense;

Sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE I

Par le présent Protocole, la République hellénique adhère au Traité.

ARTICLE II

Par son adhésion au Traité, la République hellénique devient partie aux Accords conclus entre les Etats membres dont les textes sont énumérés en annexe au présent Protocole.

ARTICLE III

Chacun des Etats signataires notifiera au Gouvernement belge l'acceptation, l'approbation ou la ratification du présent Protocole, lequel entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications. Le Gouvernement belge informera les Etats signataires de ces notifications et de l'entrée en vigueur du Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dûment habilités a cette fin, ont signé le present Protocole.

FAIT à Rome, le vingt novembre 1992, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires.

ANNEXE

**ACCORDS CONCLUS ENTRE
LES ETATS MEMBRES
EN APPLICATION DU TRAITE**

1. Convention sur le Statut de l'Union de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, signee a Paris le 11 mai 1955.

2. Accord conclu en execution de l'Article V du Protocole N° II au Traité, signé a Paris le 14 décembre 1957.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE ACCOMPAGNATO DA UN ANNESSO

Le Alte Parti Contraenti del Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954 e dagli altri Protocolli ed annessi che ne fanno parte integrante, in appresso denominato "Il Trattato", da una parte,

e la Repubblica ellenica d'altra parte,

Ribadendo il destino comune che vincola i loro paesi ed in conformità con l'impegno di formare un'Unione europea, contratto a Maastricht il 7 febbraio 1992 nel Trattato sull'Unione europea;

Convinte che la costruzione di un'Europa integrata rimarrà incompleta fintantoché non comporta lo sviluppo di una identità europea di sicurezza e di difesa;

Risolute a rafforzare il ruolo dell'UEO, in una prospettiva a lungo termine di una politica di difesa comune in seno all'Unione europea, che potrebbe col tempo condurre ad una difesa comune compatibile con quella dell'Alleanza Atlantica;

Notando che la Repubblica ellenica che é impegnata appieno nel processo di costruzione europea ed é membro dell'Alleanza atlantica, ha ufficialmente dichiarato che era pronta ad aderire al Trattato;

Prendendo atto del fatto che la Repubblica ellenica accetta gli accordi, le decisioni ed i regolamenti adottati secondo le disposizioni del Trattato e delle Dichiarazioni adottate, in primo luogo quella di Roma del 27 ottobre 1984;

Prendendo atto del fatto che la Repubblica ellenica s'imepgna a sviluppare l'UEO come componente di difesa dell'Unione europea e come mezzo per rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica, in conformità con l'impegno adottato il 10 dicembre 1991 nella Dichiarazione sul ruolo dell'UEO e sui suoi rapporti con l'Unione europea e con l'Alleanza Atlantica, allegata al Trattato sull'Unione Europea, e che accetta nella sua integralità la Dichiarazione di Petesberg, in particolare la Parte III, pubblicata il 19 giugno 1992;

Ricordando l'invito indirizzato alla Repubblica ellenica il 30 giugno 1992 dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania, Presidente in carica del Consiglio dell'Europa Occidentale, per iniziare un dibattito in vista della eventuale adesione della Repubblica ellenica al Trattato;

Prendendo atto della soddisfacente conclusione delle discussioni che hanno seguito a tale invito;

Prendendo nota dell'invito ad aderire al Trattato, indirizzato alla Repubblica ellenica il 20 novembre 1992;

Considerando che l'allargamento dell'Unione dell'Europa occidentale alla Repubblica ellenica rappresenta una tappa significativa nello sviluppo del'identità europea di sicurezza e di difesa;

Hanno convenuto quanto segue;

Articolo I

Con il presente Protocollo, la Repubblica ellenica aderisce al Trattato.

Articolo II

Con la sua adesione al Trattato, la Repubblica ellenica diviene Parte agli Accordi stipulati tra gli Stati membri ed enumerati in un annesso al presente Protocollo.

Articolo III

Ciascuno degli Stati firmatari notificherà al Governo belga l'accettazione,l' approvazione o la ratifica del presente Protocollo, che entrerà in vigore il giorno in cui sarà stata ricevuta l'ultima di tali notifiche. Il Governo belga informerà gli Stati firmatari di tali notifiche e dell'entrata in vigore del Protocollo.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente abilitati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il venti novembre 1992, in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che rimarrà depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio il quale ne comunicherà copia certificata conforme ai Governi degli altri Stati firmatari.

(Seguono firme).

ANNESSO

ACCORDI CONCLUSI TRA GLI STATI MEMBRI IN ATTUAZIONE DEL TRATTATO

1. Convenzione sullo Statuto dell'Unione dell'Europa Occidentale dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Parigi l'11 maggio 1955.

2. Accordo concluso in esecuzione dell'Articolo V del Protocollo N. II al Trattato, firmato a Parigi il 14 dicembre 1957.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1406):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREATTA) il 20 luglio 1993.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 4ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 4 novembre 1993.
Relazione scritta annunciata il 18 novembre 1993 (atto n. 1406/*A* - relatore sen. GRAZIANI).
Esaminato in aula e approvato il 2 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3444):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, II e IV.
Esaminato dalla III commissione il 17 dicembre 1993.
Relazione scritta annunciata il 17 dicembre 1993 (atto n. 3444/*A* - relatore on. FOSCHI).
Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 1994.

94G0135

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **117.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.952.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA PER LA DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI DELLA PRIMA RETE TELEVISIVA ITALIANA IN POLONIA

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica Popolare di Polonia

nell'intento di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi,

considerato il desiderio delle due parti di sviluppare la cooperazione nel campo della cultura e dell'informazione audiovisiva,

nel quadro dell'Accordo Culturale tra i due Paesi firmato a Varsavia il 25 marzo 1965

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo mira all'estensione della diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana della RAI sul territorio polacco.

Articolo 2

L'Italia assicurerà immediatamente l'estensione della diffusione dei programmi della prima rete televisiva della RAI alle zone del territorio polacco di cui alla prima parte dell'Allegato tecnico.

Articolo 3

La Parte italiana si impegna sin d'ora ad autorizzare, a richiesta polacca, la distribuzione dei programmi della prima rete televisiva della RAI nella zona di Varsavia e su tutto il territorio polacco, attraverso impianti trasmittenti o reti via cavo gestiti dall'Amministrazione statale polacca o da enti operanti in regime di concessione governativa.

Articolo 4

Per realizzare lo scopo di cui all'articolo 2, l'Italia fornirà alla Polonia, a titolo di dono, le attrezzature menzionate nella seconda parte dell'Allegato tecnico, nonché l'assistenza tecnica per la realizzazione del progetto. L'Italia, inoltre, assicurerà la propria collaborazione per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Articolo 5

Le due Parti metteranno allo studio la possibilità di ulteriori forme di collaborazione per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva della RAI, tenendo conto dei programmi di sviluppo del sistema televisivo nazionale polacco.

Articolo 6

Il Governo italiano affiderà alla RAI - Radiotelevisione Italiana, concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione, la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Accordo, concedendo un contributo finanziario per la realizzazione dell'impianto di cui all'articolo 2.

Articolo 7

La Polonia adotterà ogni disposizione al fine di assicurare le migliori condizioni per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 del presente Accordo, affidando l'esecuzione degli impegni assunti alla Direzione Generale delle Poste e delle Telecomunicazioni polacche, alla quale sarà assicurato un contributo finanziario per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

Articolo 8

La Polonia utilizzerà gli impianti forniti a titolo di dono dall'Italia esclusivamente per la diffusione integrale dei programmi della RAI.

Articolo 9

I programmi della RAI saranno diffusi in territorio polacco nella loro integrità e sequenzialità. La loro diffusione non comporterà alcun onere finanziario a carico della Parte polacca per diritti d'autore e diritti connessi.

Nessun corrispettivo verrà richiesto dalla parte polacca per la diffusione dei programmi stessi.

Articolo 10

Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, la Polonia metterà a disposizione le aree e le infrastrutture necessarie e si farà carico delle opere civili stabilite di comune accordo dagli esperti tecnici dei due Paesi, nonché dell'installazione di tutte le apparecchiature.

Articolo 11

La Polonia adotterà le misure necessarie al fine di assicurare la disponibilità delle frequenze dei trasmettitori e dei collegamenti hertziani richiesti per l'attuazione dell'articolo 2.

Articolo 12

La Polonia accorderà ai tecnici preposti alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo i permessi di soggiorno e le facilitazioni di ingresso necessarie, nonché il libero accesso agli impianti di cui sopra.

Articolo 13

La Polonia esenterà dai diritti di dogana, da ogni tassa, imposta o carico fiscale le attrezzature e i pezzi di ricambio che le saranno forniti a titolo di dono per la realizzazione degli obiettivi e per il funzionamento delle installazioni previsti dal presente Accordo.

La Polonia si farà carico delle formalità doganali e dei depositi cauzionali per ogni materiale temporaneamente necessario alla installazione e alla messa in opera delle attrezzature.

Articolo 14

Dopo la messa in opera di ogni installazione la Polonia si farà carico del suo esercizio e della sua manutenzione.

Articolo 15

Eventuali divergenze tra le Parti relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 16

Il presente Accordo, che comprende un Allegato tecnico entrerà in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive formalità costituzionali.

Articolo 17
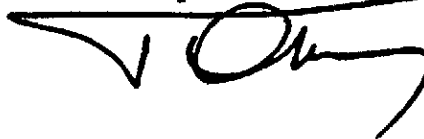
Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia notificata da una delle due Parti all'altra al più tardi tre mesi prima della data di scadenza.

Fatto a Varsavia il 10 maggio 1989 in duplice originale, nelle lingue italiana e polacca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Popolare di Polonia

ALLEGATO TECNICO

I. Territorio polacco interessato dalla diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana

Gli impianti previsti nell'accordo assicureranno il servizio alla città di Cracovia e ai suoi dintorni.

Il programma, inoltre, potrà essere ricevuto nei paesi e nelle altre aree circostanti il territorio di Cracovia che risultino in visibilità con il centro trasmittente di Choragwica.

La popolazione interessata dall'iniziativa è di circa 1,8 milioni di persone.

II. Apparecchiature che verranno fornite dall'Italia alla Polonia

- Una stazione ricevente da satellite con antenna da 4 metri di diametro, che verrà installata al Centro di Telecomunicazioni di Krzemionki di Cracovia, dove si trova anche il Centro di produzione regionale;

- Un convertitore di standard dal sistema PAL al sistema SECAM con relativa riserva;

- Una tratta di ponte radio per portare il programma dal Centro di Cracovia al Centro trasmittente di Choragwica, posto nei dintorni della città; come riserva sarà usata quella comune al sistema già esistente;

- Un trasmettitore UHF da 10 KW, più uno uguale per riserva, nonché un filtro combinatore in modo da utilizzare la stessa antenna trasmittente del 2° programma polacco; il tutto da installare nel centro trasmittente di Choragwica;

- Strumenti di misura e di controllo;

- Una serie di moduli di scorta per il trasmettitore e per la stazione ricevente da satellite.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 823):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 2 dicembre 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 marzo 1993.

Relazione scritta annunciata il 18 maggio 1993 (atto n. 823/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2682):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 maggio 1993, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione l'8 luglio 1993.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1994 e approvato il 2 febbraio 1994.

94G0136

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **118.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, concordando sull'opportunità di disporre di una Convenzione monetaria adeguata all'attuale stato delle relazioni economiche italo-sammarinesi ed in conseguenza sull'opportunità di procedere al rinnovo della Convenzione monetaria italo-sammarinese del 7 dicembre 1981, e sulla base di quanto stabilito nell'articolo 47 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953, dalla Convenzione monetaria del 7 dicembre 1981, dall'Accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria con Scambio di Note firmati a Roma il 10 luglio 1974, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalità della presente Convenzione.

La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

Articolo 2.

Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3.

Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Articolo 4.

Ciascuno dei due Governi avrà facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Articolo 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.

Il Governo di San Marino, comunque, ogni qualvolta intenderà procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concorderà preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti Autorità tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana.

Il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.

Articolo 6.

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro resta determinato nella somma complessiva di 2.700 milioni di lire italiane annue.

L'emissione del suddetto contingente di monete si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1992.

I competenti organi finanziari dei due Paesi provvederanno in seguito, di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale del contingente suddetto sulla base di indicatori di variazione del costo della vita.

Con la stessa procedura si potrà provvedere all'adeguamento del contingente nel caso in cui fossero rappresentate dalla Repubblica di San Marino nuove documentate necessità.

Qualora dovessero verificarsi dei cambiamenti nella circolazione monetaria italiana per quanto concerne il valore nominale dei relativi tagli, le due Parti - previa una formale intesa, tramite Scambio di Note - potranno concordare una ulteriore rivalutazione fino ad un massimo del 10% del contingente previsto per quel momento.

Articolo 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'uno o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Articolo 8.

Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire la falsificazione delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.
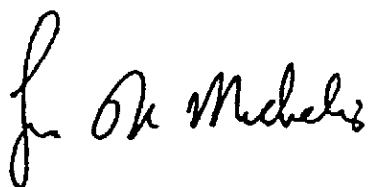
Articolo 9.

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa resterà in vigore per dieci anni, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma in duplice originale, il giorno 21-XII-91

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 880):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 5 gennaio 1993.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 febbraio 1993, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 4 luglio 1993.
Esaminato in aula e approvato il 2 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3443):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla III commissione il 17 dicembre 1993.
Relazione scritta annunciata il 17 dicembre 1993 (atto n. 3443/*A* - relatore on. FOSCHI).
Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 1994.

94G0137

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **119.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

CONVENZIONE MONETARIA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

La Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, considerata l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1

Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete vaticane e delle medaglie pontificie.

Lo Stato dell'a Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finchè sarà in vigore la presente Convenzione.

ART. 2

Le monete, nei valori che lo Stato della Città del Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

ART. 3

Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

ART. 4

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana avranno la facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete vaticane, chè si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

ART. 5

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.

Lo Stato della Città del Vaticano rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le stesse avranno corso legale soltanto nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro - di cui all'art. 2 - non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi.

ART. 6

In Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, lo Stato della Città del Vaticano potrà anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.

In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano potrà del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.

Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Città del Vaticano potrà altresì coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.

ART. 7

Saranno presi speciali accordi per il caso che, una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

ART. 8

La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

ART. 9

La presente Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, fermi restando gli effetti della coniazione da parte della Zecca e della circolazione delle monete dello Stato della Città del Vaticano sul territorio italiano intervenute dal 2 agosto 1981 fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa.

La presente Convenzione resterà in vigore per dieci anni, salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarla con un preavviso di sei mesi.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti di Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta nella Città del Vaticano, in duplice originale, il 3 dicembre 1991.

Per la Repubblica italiana

Emanuele Caracciolo del Melito

per lo Stato della Città del Vaticano

Angelo Card. Sodano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 824):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 2 dicembre 1992.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 4 novembre 1993.
Esaminato in aula e approvato il 2 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3442):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla III commissione il 17 dicembre 1993.
Relazione scritta annunciata il 17 dicembre 1993 (atto n. 3442/*A* - relatore, on. FOSCHI).
Esaminato in aula il 1º febbraio 1994 e approvato il 2 febbraio 1994.

94G0138

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651343) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. **357.000**
- semestrale	L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. **65.500**
- semestrale	L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. **200.000**
- semestrale	L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. **65.000**
- semestrale	L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. **199.500**
- semestrale	L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. **687.000**
- semestrale	L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 4 3 1 9 4 *

L. 7.000